Nessun impedimento a farli rientrare nel perimetro della sanatoria degli errori formali

La regolarizzazione allargata

Sono sanabili le comunicazioni all'archivio rapporti

DI VINCENZO ERRICO
E GIACOMO D'ANGELO

La regolarizzazione degli errori formali (art. 9, dl 119/ 2018) potrebbe essere applicabile alle violazioni compiute in tema di comunicazione alla c.d. «anagrafe tributaria» (archivio dei rapporti con gli operatori finanziari). Questa è la conseguenza di una lettura congiunta della norma di legge e di quanto precisato nel provvedimento attuativo della disposizione, interpretando in maniera estensiva le previsioni normative.

In particolare: l'art. 9 del c.d. «decreto fiscale 2019» prevede che possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale; il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019 (Prot. n. 62274/2019) ha precisato che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Le comunicazioni all'anagrafe tributaria rispondono ai requisiti indicati: 1) le violazioni sono di competenza dell'Agenzia delle entrate (sono sanzionate mediante atto notificato dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria); 2) involvono contribuenti e intermediari (in particolare intermediari finanziari); 3) trattasi di obblighi comunicativi di origine fiscale; 4) le violazioni non hanno alcuna rilevanza diretta sulla determinazione della base imponibile e ai fini di tributi o imposte. È vero che il punto 1.2 e il 1.3.1. del provvedimento sembrano legare la regolarizzazione alle violazioni formali dei tributi precedentemente indicati (Iva, Irap e imposte sui redditi), ma l'ambito di applicazione della disposizione potrebbe essere esteso alla fattispecie in commento in quanto, il paragrafo 1.2. prevede che «… nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente». Le sanzioni dell'anagrafe tributaria sono quelle di cui all'art. 10 comma 1-bis del Dlgs 471/97e quindi risponderebbero a tale requisito (rientrando nel novero delle «sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi»). Sembrerebbe quindi possibile che l'ambito della regolarizzazione in commento possa essere esteso, alle «comunicazioni all'anagrafe tributaria» effettuate dagli «intermediari finanziari» (rientrando la fattispecie in quella delle «comunicazioni di dati» degli «intermediari»). Peraltro le comunicazioni all'anagrafe tributaria rientrano senza dubbio nella casistica delle violazioni che «… possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo…» (tale ambito di applicazione è espressamente indicato nel paragrafo «motivazioni» del provvedimento n. 62274/2019). In particolare, le violazioni delle comunicazioni all'anagrafe tributaria rappresentano indubbiamente violazioni che, anche solo indirettamente, potrebbero arrecare pregiudizio all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, fattispecie che la norma intende sanare. Altrettanto significativo è che la fattispecie in commento non è inclusa esplicitamente tra le violazioni per cui non si applica la sanatoria.

Se tale interpretazione fosse corretta, sarà quindi, ad esempio, possibile sanare le mancate comunicazioni mensili all'anagrafe tributaria delle c.d. «holding pure». Tali soggetti, qualora non abbiano adempiuto all'obbligo comunicativo mensile, pur essendone tenute anche prima della recente modifica normativa di cui all'articolo 12 del dlgs 142/2018, potranno procedere a sanare l'errore mediante versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali. Il versamento potrà essere effettuato in due rate di pari importo (la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020) o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Inoltre entro il 2 marzo 2020 il soggetto tenuto alla comunicazione dovrà procedere «alla rimozione delle irregolarità od omissioni» mediante presentazione delle comunicazioni non effettuate sino al 24 ottobre 2018. La sanatoria potrebbe quindi rappresentare una valida alternativa al ravvedimento operoso, pacificamente applicabile con riferimento alle violazioni comunicative all'anagrafe tributaria.

© Riproduzione riservata

Consolidato per ritardatari

Consolidato fiscale «orizzontale» accessibile anche se l'opzione è tardiva. La remissione in bonis costerà al gruppo societario 500 euro di sanzioni, sempre che nel frattempo la violazione non sia stata contestata dai verificatori e che la scelta sia esercitata entro la prima dichiarazione utile. A confermarlo è l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 82 del 2019, che fornisce chiarimenti relativi al meccanismo di «perdono» introdotto dall'articolo 2 del dl n. 16/2012.

Tale procedura di regolarizzazione consente a chi, pur avendo i requisiti sostanziali per accedere a un beneficio fiscale o a un regime opzionale, non esegue tempestivamente gli adempimenti formali richiesti dalla normativa. In questo caso una delle società del gruppo, futura consolidata, non aveva presentato entro i termini (31 ottobre 2018, con riferimento al triennio 2018-2020) il modello per la designazione della consolidante, né quest'ultima aveva esercitato l'opzione nel quadro OP del modello Redditi-Sc 2018.

L'Agenzia precisa che le omissioni non possono essere sanate con una dichiarazione integrativa. È però possibile avvalersi della remissione in bonis: entro il 30 settembre 2019, la consolidante dovrà compilare il quadro OP del modello Redditi 2019, mentre la consolidata presenterà il modulo di designazione della controllata italiana consolidante. Entrambe le società dovranno versare con F24 la sanzione pari a 250 euro, senza compensazione. In questo modo il gruppo potrà entrare nel consolidato fiscale tra sorelle previsto dall'articolo 117, comma 2-bis del Tuir, a partire dal periodo d'imposta 2018.

Valerio Stroppa

Ricerca e sviluppo Confini italiani

Bonus ricerca e sviluppo sulla sperimentazione clinica solo per le attività direttamente svolte in Italia dalla società residente, anche se per conto della controllante estera. Non rilevano, invece, le attività che l'azienda italiana a sua volta «subappalta» con apposite convenzioni ai centri e agli enti di ricerca italiani. Il chiarimento, contenuto nella risposta a interpello n. 83/2019 dell'Agenzia delle entrate, arriva dal Mise, al quale l'Amministrazione finanziaria si è rivolta per capire se alcune attività svolte da un'impresa farmaceutica potessero beneficiare del tax credit per le attività di R&S previsto dal dl n. 145/2013. Nel caso in esame la società italiana, con capogruppo americana, svolgeva una sperimentazione clinica sui farmaci per uso umano. Operata la distinzione tra quali attività di ricerca possono rientrare nel perimetro del bonus (quelle direttamente svolte) e quali no (quelle commissionate a ospedali, strutture universitarie e Irccs), la risposta fornisce anche una classificazione oggettiva dei singoli costi. Ai fini del credito d'imposta contano le spese «collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca». Escluse, invece, le attività non direttamente connesse alla conduzione della sperimentazione clinica, quali consulenze regolatorie, importi versati alle autorità preposte per l'esame delle richieste di vendita di nuovi prodotti e costi per adempimenti amministrativi.

Valerio Stroppa

I documenti sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Sentenza con rinvio, pace fiscale con il 90%

Se la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza tributaria e i termini per la riassunzione del processo sono ancora aperti, la controversia si considera come pendente in primo grado senza decisione. La «pace fiscale» passa quindi dal pagamento del 90% dell'imposta pretesa dal fisco. Questa la cifra che dovrà versare il contribuente per la chiusura agevolata della lite pendente, ai sensi dell'articolo 6 del dl n. 119/2018. A precisarlo è l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 del 26 marzo 2019.

Il caso era stato prospettato da un soggetto accertato ai fini Irpef su una plusvalenza connessa alla vendita di un appartamento. Avviato il contenzioso nei confronti dell'ufficio, il contribuente era risultato vittorioso in primo grado e in appello, ma soccombente in sede di legittimità. In pendenza dei termini per la riassunzione del giudizio in Ctr, era poi intervenuto il decreto fiscale, che reca la possibilità di chiudere anticipatamente le cause con le Entrate. Da qui i dubbi del ricorrente circa l'importo esatto da versare, dal momento che il dl stabilisce percentuali graduate in base allo stato e al grado della lite (fermo restando lo stralcio di sanzioni e interessi).

In particolare, per le controversie pendenti in Cassazione ove la parte privata ha ottenuto la «doppia conforme», ossia sentenze favorevoli sia in primo sia in secondo grado, il costo della sanatoria è pari al 5% del valore della lite. L'Agenzia esclude però tale soluzione nel caso in esame.

Qui, infatti, la Suprema corte aveva cassato con rinvio la sentenza di appello. L'articolo 393 del codice di procedura civile stabilisce che nei casi di mancata o intempestiva riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio «l'intero processo si estingue». Ciò significa che, qualora le parti non interpellassero nuovamente la Ctr dopo la cassazione, l'originario atto impositivo si consoliderebbe, divenendo definitivo. Pertanto, chiosano le Entrate, è come se l'intera vicenda fosse tornata al primo grado. Per la definizione agevolata della lite il contribuente dovrà quindi versare il 90% del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti davanti alla Ctp ancora in attesa del primo verdetto.

Valerio Stroppa